

DEPOSITO PEC A INDIRIZZO SBAGLIATO: LA MOTIVAZIONE DELLE SEZIONI UNITE

Preannunciata da una informazione provvisoria, è stata depositata ieri (18.02.2026) la motivazione della sentenza della Cassazione, a Sezioni Unite, N. 6565.

Della problematica oggetto della pronuncia, quindi, ne abbiamo già parlato in occasione della predetta informativa. Il tema è quello dei depositi penali a mezzo PEC (e, in particolare, delle impugnazioni) nel regime transitorio introdotto dalla riforma Cartabia penale con l'art. 87 *bis* (decreto legislativo 150/2022).

Tale articolo, con i commi 1, 3 e 7, prevede in pratica che, fino alla adozione dei regolamenti richiamati nello stesso decreto legislativo (art. 87, commi 1 e 3) il deposito di una impugnazione potesse farsi (ma, come vedremo, può ancora farsi per il ricorso in Cassazione e, fino al prossimo 31 marzo, per le *impugnazioni cautelari*) a mezzo PEC purché l'atto, tra le altre cose, fosse sottoscritto dal difensore digitalmente e venisse sia trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'art. 7 del regolamento D.M. giustizia 21.02.2011, n. 44 (il REGINDE per noi avvocati, ad esempio), sia diretto agli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (quest'ultimo è il punto di accesso pubblico ministeriale, ossia il sito pst.giustizia.it, il solito dove, ad esempio consultiamo, i registri telematici delle cause civili o presso il quale accediamo, sempre nell'area riservata, tramite credenziali, per depositare gli atti penali); quest'ultimo provvedimento è il famoso elenco del 9.11.2020.

L'indirizzo PEC destinatario doveva essere quindi riferibile all'Ufficio che aveva emesso il provvedimento impugnato (per le impugnazioni ordinarie) o, per le *impugnazioni cautelari* (personali o reali), ad un indirizzo di posta elettronica certificata riferibile all'Ufficio competente a decidere il riesame o l'appello (ossia, il Tribunale della Libertà).

Era stato quindi formulato il quesito sul “destino” del deposito di una impugnazione trasmessa ad un indirizzo PEC non compreso in questo famoso elenco del 9.11.2020 (dove tutti gli indirizzi iniziano con *depositoattipenali* ...) ma comunque riferibile all'Ufficio giudiziario competente a riceverla, quando l'atto fosse stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria del Giudice competente entro il termine previsto per il deposito della impugnazione.

Come avevamo anticipato, la risposta è stata **NEGATIVA**, precisandosi però che l'impugnazione sarebbe (stata) comunque ammissibile ove, sia pure trasmessa ad un indirizzo PEC non compreso nel predetto elenco, quest'ultimo sia comunque riferibile all'Ufficio giudiziario competente a riceverla e quando la stessa sia stata poi “inoltrata”, con la medesima modalità PEC, ad indirizzo compreso nel suddetto elenco, riferibile all'Ufficio giudiziario competente, purché ovviamente giunga entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione, ponendosi comunque a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per tardività!

Ma cosa significa questo gioco di parole? Lo spieghiamo con un esempio.

Fingiamo che un ricorso in Cassazione avverso una sentenza della “nostra” (anche per noi “accorpati”) Corte di Appello di Potenza sia stato depositato a mezzo PEC indirizzandolo ad esempio all’indirizzo pec prot.ca.potenza@giustiziacert.it, comunque indicato sul sito istituzionale della Corte potentina piuttosto che a uno dei tre indirizzi previsti dall’elenco suddetto (che, ricordiamo, sono:

depositoattipenali.ca.potenza@giustiziacert.it
depositoattipenali2.ca.potenza@giustiziacert.it
depositoattipenali3.ca.potenza@giustiziacert.it),

quindi, comunque ad un indirizzo PEC riferibile alla Corte di Appello penale di Potenza, destinataria del ricorso ordinario per Cassazione.

Le Sezioni Unite hanno quindi ribadito che l’impugnazione sarebbe inammissibile, a meno che la stessa PEC venga “inoltrata” nei termini ad uno degli indirizzi di cui all’elenco, quindi con il rischio che il “destino” della impugnazione sia rimesso alla iniziativa, comunque incolpevole, della Cancelleria (in relazione alla quale, quindi, non è possibile nutrire aspettative, potendosi comunque sollecitarla nel senso descritto).

Precisiamo inoltre che, allo stato, è entrato (da tempo) in vigore l’art. 111 *bis* c.p.p. che prevede l’obbligo del deposito telematico di tutti gli atti penali ma che, in virtù dei decreti ministeriali succedutisi da settembre 2023 e fino a dicembre 2025 (di cui abbiamo diffusamente parlato nelle guide pdf pubblicate sul nostro sito, quello istituzionale del COA di Lagonegro), il “triplo binario” (ed è meglio parlare ancora di triplo binario, in quanto la dicotomia pec/cartaceo deve poi fare i conti con il deposito cartaceo in udienza, di cui la pec non può essere un equipollente: anche di questo argomento abbiamo diffusamente parlato) è stato prorogato, tra le altre Autorità Destinatrici diverse da Tribunale e Procura, per la Corte di Appello e per la Corte di Cassazione (oltre che per il Giudice di Pace etc.) per tutto il 2026 e che il portale telematico risulta allo stato effettivamente “facoltativo” soltanto per la Corte di Appello (o per il Giudice di Pace, per rimanere nell’esempio) in quanto per la Cassazione (ma anche per Sorveglianza, Minori etc.) non risulta ancora emesso il decreto del Direttore Generale dei Servizi informatici del ministero che ne attesti la funzionalità, cui è subordinata la predetta operatività.

Quindi, allo stato, deposito obbligatorio sul portale PDP del solo appello avverso sentenza del Tribunale e del ricorso per Cassazione avverso sentenza del Tribunale che abbia giudicato in sede di appello nei riguardi di pronuncia del Giudice di Pace (anche se, come parimenti già da noi evidenziato, per alcuni operatori quest’ultimo tipo di impugnazione, pur a fronte delle nuove voci introdotte nel sistema ministeriale di Autorità Destinataria e di Registro quali “Tribunale Reati Gdp”, “AppGdp” e “PMGdp”, risulterebbe preclusa con il portale).

Ovviamente, l’art. 87 *bis* del decreto legislativo 150/2022 non deve essere confuso con quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del medesimo decreto legislativo, il quale disciplina un profilo diverso, ossia lo svolgimento delle udienze e che, nella attuale configurazione, prevede che, per le impugnazioni depositate fino al 30.06.2024, si applichino gli articoli richiamati del decreto legge 137/2020 (quello della emergenza Covid). Mentre, per le impugnazioni depositate dall’1.07.2024 si applicano le nuove

norme, oramai entrate in vigore, di cui agli artt. 598-*bis* c.p.p. (per l'appello), 610 e 611 c.p.p. (per il ricorso per Cassazione). Cambiano i termini per richiedere la trattazione in presenza, per il deposito delle memorie scritte etc. e, con le nuove norme, gli atti delle altre parti, anche quella pubblica, non vengono comunicati (per averli occorre sborsare gli 8 euro dell'invio pec, previo pagamento con PagoPa) e tanto meno il dispositivo.

Fermo restando che le memorie, i motivi nuovi o comunque le note o conclusioni scritte previste da tutte le suddette norme possono essere depositati anche a mezzo PEC, a fronte della suddetta proroga del triplo binario per Corte di Appello e Cassazione.

Resta quindi – a giudizio di chi scrive - comunque ancora valida la pronuncia delle Sezioni Unite per quanto riguarda, ad esempio, i ricorsi per Cassazione depositati a mezzo pec in Corte di Appello e comunque, fino al prossimo 31 marzo, le impugnazioni *cautelari* parimenti depositate a mezzo pec.

Si raccomanda infine di consultare attentamente l'elenco suddetto delle pec, anche per quanto riguarda gli indirizzi destinatari della Corte di Appello di Potenza (ove ad esempio si voglia ancora depositare il ricorso per Cassazione a mezzo pec e non tramite portale, per questo atto e per questa Autorità destinataria – si ribadisce - ancora facoltativo) in quanto quelli indicati in questo scritto potrebbero ad esempio risultare trascritti in maniera erronea (sia pure per l'inserimento o meno di un punto etc.).

Buona serata e buon lavoro

Il referente del procedimento telematico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Lagonegro

avv. Eugenio Di Bisceglie

**... in realtà sono una
femminuccia ma mi
hanno messo il tutù
azzurro!**

